



N. prot. 120 (r)

N. prot. 128 (i)

TRIBUNALE DI ANCONA

PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Ancona

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE

**condivise tra Procura della Repubblica e Tribunale di Ancona
per l'applicazione dei criteri di priorità al sistema GIADA**

PREMESSA E OBIETTIVI

Il Progetto Tabellare del Tribunale di Ancona ed il Progetto Organizzativo della Procura di Ancona per il triennio 2020-2022, in conformità a quanto previsto dalla Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli Uffici giudicanti 2020-2022 e dalla Circolare sull'organizzazione della Procura, come modificata dal C.S.M. in data 16 dicembre 2020, danno atto della interlocuzione tra i due Uffici finalizzata ad elaborare criteri di priorità e soluzioni organizzative condivise per garantire la ragionevole durata dei procedimenti penali ed individuano categorie di processi che, indipendentemente dalla trattazione monocratica o collegiale, richiedono una trattazione e celebrazione prioritaria effettiva.

Il metodo della condivisione ha riguardato sia la individuazione dei reati prioritari sia i moduli organizzativi per garantire in concreto la trattazione prioritaria dei procedimenti (cfr par. 5.3.3 Progetto Tabellare del Tribunale e par. 8.1 Progetto Organizzativo della Procura).

In generale, si è osservato che l'elenco dei reati contenuto nell'art. 132 *bis* disp. att. c.p.p. rubricato "Formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi" è particolarmente ampio e il rilevante numero di procedimenti a trattazione prioritaria assoluta rischia nel concreto, in considerazione delle limitate risorse degli Uffici, di vanificare la rapida celebrazione dei processi.

Si è pertanto condivisa la soluzione, già adottata in altri Uffici giudiziari, di individuare, nell'ambito dei procedimenti di cui all'art. 132 *bis*, i procedimenti "**a trattazione prioritaria assoluta**", nella fissazione e nella trattazione dei processi:

Sono, dunque, considerati tali nell'ambito della previsione legale di cui all'art.132 bis disp. att. c.p.p. (**PRIORITARI A**):

- a) i processi relativi ai delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice e ai delitti di criminalità organizzata, anche terroristica;
- a-bis) i delitti previsti dagli articoli 572 e da 609-bis a 609-octies e 612-bis del codice penale;
- a-ter) i processi relativi al delitto di cui all'art. 589 c.p. verificatisi in presenza delle circostanze di cui agli articoli 52, secondo, terzo e quarto comma, e 55, secondo comma, del codice penale;
- b) i processi relativi ai delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale, con particolare riferimento agli artt. 589 c.p. 589 bis (omicidio stradale), 589 ter (fuga del conducente in caso di omicidio stradale) e 590 c.p. in relazione a lesioni colpose da infortunio sul lavoro per i casi di cui all'art. 583 comma 1 n. 2 (indebolimento permanente di un senso o di un organo) e comma 2 (lesioni gravissime) c.p.;
- c) i processi a carico di imputati detenuti, per la stessa causa per cui si procede;
- d) i processi nei quali l'imputato è stato sottoposto ad arresto o a fermo di indiziato di delitto, ovvero a misura cautelare personale, anche revocata o la cui efficacia sia cessata.
- e) i processi relativi ai delitti di cui agli articoli 317, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e 322-bis del codice penale;
- f) i processi nei quali vi sono beni sequestrati in funzione della confisca di cui all'articolo 12-sexies del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, ora 240 bis c.p.p.;

Oltre ai procedimenti definiti "a trattazione prioritaria assoluta", si è altresì convenuto con il Tribunale di individuare **ulteriori categorie di procedimenti a trattazione prioritaria** (rispetto alle residue categorie legali di cui all'art. 132 *bis* disp. att. c.p.p.), in considerazione della delicatezza dei beni giuridici offesi o della sottoposizione di beni a misure cautelari reali o a sequestro probatorio.

Sono, pertanto, considerati "**a trattazione prioritaria**" (**PRIORITARI B**)

- i processi la cui competenza è determinata dall'art. 11 c.p.p.

- procedimenti con misure cautelari reali (esclusi i casi di sequestri preventivi per somme o beni di modesto valore) e procedimenti nei quali siano stati disposti sequestri di beni o somme di rilevante valore ovvero che importino spese di custodia particolarmente onerose.
- procedimenti per il reato di truffa aggravato ai sensi dell'art. 61 n. 5 (minorata difesa, anche in ragione dell'età della persona offesa).
- processi relativi ai reati di cui agli artt. art. 600 quater e quater 1 c.p., 600 ter commi 4 e 6 c.p., 609 undecies c.p. (adescamento di minori), 582 c.p. quando sussistano le aggravanti di cui agli artt. 576 nn. 5, 5.1, nonché dall'art. 577 n. 1 c.p. (Codice Rosso).
- processi con imputati sottoposti a misura di sicurezza provvisoria.

Infine, sono considerati in ogni caso “a trattazione prioritaria” i processi che, al di là della qualificazione giuridica del fatto o della pena edittale, siano da considerarsi a trattazione urgente su segnalazione, con l'esercizio dell'azione penale, del PM titolare del procedimento in ragione della offensività in concreto della condotta, della rilevanza, anche pubblica, del fatto e della delicatezza delle questioni trattate.

* * *

Ciò premesso, occorre conformare l'applicativo G.I.A.D.A. (attivo, allo stato, per i procedimenti a citazione diretta e in fase di sperimentazione per i procedimenti da udienza preliminare) **ai criteri di priorità sopra fissati.**

SI OSSERVA

I criteri di priorità sono attuabili con Giada differenziando i termini di fissazione delle udienze, mediante l'uso delle quattro categorie previste dal sistema.

Va precisato, infatti, che i campi “libero”, “detenuto”, “irreperibile” e “in prescrizione” adoperati per individuare l'arco temporale entro cui GIADA ricerca il giudice e l'udienza cui assegnare il procedimento rappresentano delle “etichette”, cui possono attribuirsi, per convenzione di nomenclatura, significati e funzioni differenziate. Allo stato attuale, la voce “detenuto” è riferita ai procedimenti con imputati sottoposti a misure cautelari personali, anche non detentive, per i quali sono previsti termini di fissazione dell'udienza inferiori rispetto a quelli previsti per la categoria “libero”, mentre le categorie “in prescrizione” e quella “irreperibile” non sono utilizzate.

Intendendo agire su tali categorie,

SI DISPONE

che le stesse siano utilizzate per regolare la fissazione delle udienze dei procedimenti prioritari come segue:

- 1) nella categoria “**detenuto**” saranno inseriti i procedimenti con detenuti, i procedimenti nei quali il soggetto è stato sottoposto ad arresto o a fermo di indiziato di delitto, ovvero a misura cautelare personale, anche revocata o la cui efficacia sia cessata;
- 2) nella categoria “**in prescrizione**” saranno inseriti i procedimenti di cui all’art. 132 bis disp. att. c.p.p. indicati sopra come **PRIORITARI A**);
- 3) nella categoria “**irreperibile**” saranno inseriti i procedimenti di cui all’elenco sopra esposto, **PRIORITARI B**);
- 4) nella categoria “**libero**” saranno inseriti i residui procedimenti, senza priorità.

A ciascuna categoria sarà assegnato un diverso *range* temporale di fissazione delle udienze, nel rispetto dei criteri di priorità.

Detti termini sono concordati secondo quanto indicato nella tabella che segue (con riferimento ai procedimenti da udienza preliminare, di opposizione a decreto penale di condanna e di giudizio immediato, la tabella vale come indicazione per la assegnazione e fissazione “manuale” delle udienze, e potrà essere trasfusa nell’applicativo GIADA una volta conclusa positivamente la sperimentazione):

Range temporale di fissazione delle udienze

Ufficio Giudiziario	Rito	Stato imputato processo	Data Inizio (avvio)	Data Fine (avvio)
Termini PM	Citazioni Dirette – artt. 550-552	Libero	270	600
		Detenuto	80	120
		In prescrizione ¹	90	180
		Irreperibile ²	120	240
Termini GIP	Giudizio Immediato (Opp. D.P.) – art. 464	Libero	270	600
		Detenuto	/	/
		In prescrizione ¹	90	150
		Irreperibile ²	120	180
Termini GIP	Giudizio Immediato (SV. G.I.) – artt. 453-456	Libero	90	300
		Detenuto	60	90
		In prescrizione ¹	90	150
		Irreperibile ²	120	180
Termini GUP	Giudizio Ordinario (SV. U.P.) – art. 429	Libero	270	600
		Detenuto	40	70
		In prescrizione ¹	90	150
		Irreperibile ²	120	180
Termini GIP	Giudizio Immediato (SV. U.P.) – art. 419 co. 5 e 6	Libero	270	600
		Detenuto	45	70
		In prescrizione ¹	90	150
		Irreperibile ²	120	180

¹ La categoria “**In prescrizione**”, come detto, è qui utilizzata come etichetta, riferita ai procedimenti relativi a reati di cui all’art. 132 *bis* disp. att. c.p.p. qualificati come **PRIORITARI A**).

² Parimenti, la categoria “**Irreperibile**” è qui utilizzata come etichetta, riferita ai procedimenti qualificati come **PRIORITARI B**).

* * *


Le presenti disposizioni sono immediatamente operative e saranno oggetto di rivalutazione entro il termine di sei mesi a conclusione del periodo di sperimentazione per i procedimenti da udienza preliminare, di opposizione a decreto penale di condanna e di giudizio immediato.

Ancona, 6 giugno 2022


Il Presidente del Tribunale f.f.

Silvia Corinaldesi



Il Procuratore della Repubblica

Monica Garofoli


Il RID penale

Edi Ragabli


Il Procuratore Aggiunto

Valentina D'Agostino


Il MAGRIF penale del Tribunale

Sonia Piemartini


Il MAGRIF della Procura della Repubblica

Valentina Bava
